



COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

P.I./C.F. 00890760804

Via Roma - 89041 - Caulonia (RC)

Prot. n. 7951 del 12/06/2018.

ORDINANZA N. 12 del 12 GIU. 2018

Oggetto	Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica. Obblighi di condotta per i proprietari e detentori di cani.
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che sono pervenuti segnalazioni in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, con conseguenti rischi per la salute della popolazione, soprattutto per le fasce più esposte, quali i bambini e anziani;

CHE in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

CONSTATATO in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano liberi i propri animali sulle aree pubbliche creando problemi igienici;

ACCERTATO che tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e del decoro dell'ambiente urbano;

VISTA

La necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio;

Visto l'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Visti gli art.50, comma 5 del D.lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:
 - Di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
2. Raccolta deiezioni:
 - Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio Comunale;
 - In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;
3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:
 - Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
 - Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti;
4. Condotto dei cani:
 - È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo; è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
 - Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
 - I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;
5. Esenzioni:
 - Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
6. Sanzioni:
 - La violazione alle norme riguardanti i punti n.1,3 e 4 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in €50,00;
 - Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art.6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla


notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma della art.17 della Legge n.689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazioni sul sito Web del Comune e all'Albo Pretorio on line.

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario dell'ASL e dei tecnici di Polizia Veterinaria, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie.

Caulonia, 12 GIU. 2018



IL SINDACO
avv. Caterina Belcastro